CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851

stabilito con atti pubblici o con perizie giurate anteriori all'apertura della successione, ed aventi una data non più antica d'un quinquennio.

« La parte però che si crederà gravata da questo sistema di valutazione, potrà richieder una perizia, sopportandone in ogni evento la spesa. »

SANDOLFE. Signori, io non posso lasciar passare quest'articolo, senza protestare contro la disposizione che vorrebbe togliere ai tribunali la facoltà di giudicare secondo la loro coscienza. Voi capite che io intendo parlare delle spese di perizia che in ogni evento si vogliono addossare alla parte: questa è un'ingiustizia flagrante; con tale disposizione voi date un'arma agli agenti fiscali di inquietare a capriccio i contribuenti.

Ieri io difendeva, sebbene infelicemente, gli impiegati demaniali contro le esigenze delle parti che pur troppo, con buona venia dell'onorevole signor commissario regio elevano, o almeno elevavano sovente le espresse pretese; oggi non so se con miglior esito possa prendere la difesa dei contribuenti.

Ponno trovarsi talora impiegati forniti di un certo zelo eccessivo; ebbene sarà egli permesso a questi di venire ad ogni poco chiedendo perizie, sicuri che il fisco non paga mai? Signori, sotto la vigente giurisprudenza i tribunali erano pur troppo già assai proclivi ad esonerare in parte il fisco dalle spese di perizia colla solita clausola « spese compensate » e a me, nella pratica, toccò le mille volte a sentire accusare il Governo per questa facilità dei giudizi. Or bene, colla nuova legge vorrete voi aggravare lo inconveniente; io non lo credo, e perciò propongo di togliere questa disposizione, perchè abbia luogo il dritto comune.

ARNULPO, commissario regio. Probabilmente l'onorevole preopinante non tenne conto di una circostanza, cioè che la perizia di cui si tratta in questo articolo non è quella che sia da ordinarsi in via contenziosa, ma è quella che deve servire di norma per fare la liquidazione della tassa in via amministrativa, prima che abbiano luogo i reclami in via contenziosa; ciò si scorge all'articolo 18 posto in confronto coll'articolo 19, nel quale si dice che « i reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati della quitanza di pagamento della tassa medesima. • Ciò vuol dire che il reclamo in giudizio è ammesso, ma dopo che siasi fatta la liquidazione in via amministrativa, mediante anche la perizia di cui si parla nell'articolo 18.

Io poi non temo che vi possano essere le molestie che l'onorevole preopinante accennava, mentre anzi la legge ebbe per iscopo di evitarle, inquantochè dopo essersi dichiarato nell'articolo 15, che quando gli agenti demaniali avranno dati per credere infedele la consegna potranno chiedere una perizia; si dice nell'articolo 18 che, di regola, ciò non possa aver luogo quando vi saranno atti pubblici, o perizie giurate da cui si possa desumere il valore dell'eredità; questo dunque è un freno agli agenti, e non uno stimolo agli arbitrii; ma se poi a fronte degli atti pubblici, a fronte di perizie che non siano anteriori a un quinquennio, colui che deve pagare la tassa non vuole acquietarsi a queste risultanze, le quali nella maggior parte dei casi costituiscono una presunzione gravissima di verità, allora si dice in quest'articolo che sarà in facoltà di tale individuo di chiedere una perizia, la quale tende soltanto a contraddire ai risultati degli atti pubblici e della perizia di cui si parla nello stesso articolo. Ma quando la tassa sia liquidata sulle basi accennate, e coi mezzi indicați în quest'articolo, non è preclusa la via a colui che è debitore della medesima di far ancora statuire in via contenziosa il maggiore o minore di leifimportare; ragione per cui, tenuto conto di queste circostanze, mi lusingo che l'onorevole preopinante vorrà allontanare da sè il timore che ebbe a manifestare a tale riguardo.

CANDOLEI. Io trovo che quantunque la perizia sia volontaria, essa può dare sempre luogo a molti inconvenienti e per conseguenza mi pare che si potrebbe lasciare la spesa di perizia secondo le regole generali stabilite dal diritto comune.

PRESIDENTE. Formoli la sua proposta.

GANDOLFI. Non occorre che togliere quell'espressione.

GEANONE, relatore. La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento Gandolfi; io credo anzi che forse la sua difficoltà muove da che egli diede a quell'ultima espressione dell'articolo un senso molto più generale di quello che esso ha realmente, poiché non è in tutti i casi che le spese della perizia ricadono sul contribuente, egli è solo pel caso in cui egli non voglia arrendersi a quella specie di valutazione che si desume dalle perizie anteriori che già esistono, nel qual caso vi è una presunzione contro di lui: queste perizie seguite anteriormente, sono per lo più seguite nell'interesse di quegli che ha lasciata l'eredità: se l'erede crede che questa già seguita perizia possa di troppo gravario, potrà farla verificare per mezzo di nuova perizia; ma intanto egli è giusto che sopporti la spesa di questa seconda valutazione. Mi pare quindi che in questo senso sia da ritenersi come assolutamente equo e mite il disposto dell' ultimo alinea dell'articolo 18, e che non sia il caso di respingerlo.

GANDOLFI. Dietro le considerazioni addotte dall' onorevole preopinante, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE Pongo ai voti l'articolo 18 del progetto. (Vedi sopra.)

(È approvato.)

• Art. 19. l reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati della quitanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato.

CHANONE, relatore. Io ho chiesto la parola per proporre che si tolgano, se la Camera lo crede, da quest'articolo le parole sul valore consegnuto, poichè può accadere che, non facendosi la consegna, l'agente demaniale ingiunga lui stesso al pagamento di una tassa dietro i riscontri che si sarà dovuto procurare: in questo caso, quegli che vuole reclamare, bisogna che paghi prima di far valere i suoi reclami; ed in questo caso non vi ha valore consegnato, perchè non si è fatta dichiarazione, non si è fatta consegna.

Adunque io crederei che siano soppresse quelle parole sul valore consegnato.

ARNULFO, commissario regió. Aderisco. una avente re PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposizione del deputato relatore Gianone.

sione di queste parole, della tassa medesima sul valore consegnato. Io capisco che nel caso in cui un erede abbia fatta la consegna, e che questa consegna non sembri all'amministrazione demaniale esatta, intanto l'erede, il quale ha già lu stesso dato un valore all'eredità, paghi la tassa che esso stesso ha portato nell'atto della consegna; ma che poi l'erede degia pagare la tassa sulvalore preteso dagli agenti demaniali, questo per verità non lo capisco.

A me pare strano che si voglia costringere l'erede al pagamento della tassa che il fisco pretende, salvo poi il diritto di farsi rimborsare nel caso in cui venga a riconoscere, che realmente gli amministratori demaniali abbiano di troppo aggravata la tassa questo è un circolo vizioso inutile, far pa-